



Ambito Territoriale di Caccia

A.T.C. AL 4

Ovadese - Acquese

REGOLAMENTO GENERALE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CAPRIOLO

(Redatto ai sensi delle norme vigenti – aggiornamento maggio 2021)

Art. 1. Principi generali

1.1. Nell'ATCAL4 "Ovadese-Acquese" il prelievo selettivo del capriolo è consentito secondo i piani e i calendari approvati annualmente dalla Regione su proposta del Comitato di gestione (C.d.g.) e in base al presente regolamento, comprensivo dell'annuale Allegato.

1.2. L'attività venatoria è organizzata per distretti e zone nei quali sono effettuati censimenti distinti e per i quali è suddiviso il piano di prelievo.

1.3. La caccia di selezione è riservata esclusivamente a singoli cacciatori, ammessi nell'ATCAL4, iscritti al registro di caccia di selezione dell'ATC stesso e che abbiano dichiarato di accettare il presente regolamento.

1.4. Per poter essere iscritto nel registro di caccia di selezione dell'ATC il cacciatore deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla di caccia di selezione e/o aver conseguito l'abilitazione a seguito della frequentazione di uno specifico corso e del superamento del relativo esame in un ATC/CA del Piemonte.

1.5. Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato, da meno di 60 mesi, da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. Tale attestato deve essere conseguito nel rispetto della DGR n. 130-9037 del 16/05/2019 ma conservano validità ed efficacia le prove eventualmente effettuate prima, nel rispetto dell'art. 12 comma 6 della L.R. 5/2018

Art. 2. Iscrizione alla caccia di selezione

2.1. Entro il 15 maggio di ogni anno l'ATC pubblica l'**Allegato** al Regolamento a beneficio dei cacciatori di selezione.

L'annuale **Allegato** fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento riportando:

- il calendario per la caccia di selezione al capriolo, comprensivo dei diversi periodi di prelievo e delle giornate consentite;
- i distretti e le zone in cui è autorizzato il prelievo selettivo;
- la quota economica di partecipazione ai prelievi selettivi e quella relativa alle diverse classi di abbattimento previste dal piano;
- i criteri di assegnazione dei capi ai cacciatori;
- la scadenza per la riconsegna dei contrassegni non utilizzati;
- eventuali altre disposizioni non contemplate dal presente regolamento.

2.2. Unitamente all'**Allegato** viene pubblicato e distribuito ai cacciatori il **Modello A** per la richiesta di assegnazione del capriolo da presentare all'ATC entro la data indicata annualmente allegando la ricevuta di versamento della quota di partecipazione economica. In tale richiesta il cacciatore può esprimere preferenza riguardo all'assegnazione del diritto di abbattimento e del distretto/zona. Le preferenze espresse non sono in nessun caso vincolanti per l'ATC nell'assegnazione del capo e del distretto/zona, ma hanno semplice valore indicativo, compatibilmente con il piano di prelievo selettivo di cui all'art. 1.

2.3. I cacciatori di selezione possono essere convocati dall'ATC per una o più giornate di censimento degli ungulati, a seconda delle esigenze tecnico-organizzative. La convocazione per i censimenti è trasmessa dall'ATC tramite posta ordinaria o posta elettronica o sms. L'assenza ingiustificata al censimento, qualora sia stato convocato, comporta per il cacciatore l'arretramento in fondo alla graduatoria determinata dai punteggi meritocratici acquisiti.

La partecipazione volontaria ad ulteriori censimenti è subordinata a specifica convocazione da parte dell'ATC in base alle diverse esigenze tecnico-organizzative.

Art. 3. Autorizzazione alla caccia di selezione

3.1. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dall'ATC ed è costituita da:

a) cartolina sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, le caratteristiche (sesso e/o classe d'età) che deve possedere l'animale assegnato, il distretto/zona di caccia, il periodo e le giornate di caccia consentite;

b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento.

3.2. Preventivamente al ritiro dell'autorizzazione il cacciatore deve versare l'eventuale quota a saldo relativa al diritto di abbattimento del capo assegnatogli in base alle tariffe stabilite annualmente dal Comitato di gestione ed indicate nell'Allegato. In caso di rinuncia del capo/pacchetto assegnato, la quota di partecipazione versata dal cacciatore all'atto della domanda non gli verrà restituita. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il giorno antecedente l'inizio della caccia del capo assegnato viene considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato e la quota già versata non sarà restituita.

3.3. La cartolina autorizzativa e il contrassegno devono essere ritirati dal cacciatore presso gli uffici dell'ATC esibendo la ricevuta del versamento a conguaglio eventualmente dovuto per il prelievo del capo assegnato. In caso di smarrimento l'autorizzazione non verrà sostituita e i cacciatori perderanno il diritto al prelievo del capo loro assegnato. In tale evenienza, inoltre, il cacciatore dovrà presentare all'ATC regolare verbale di denuncia rilasciato dalle autorità competenti.

3.4. La cartolina autorizzativa e il contrassegno sono strettamente personali e qualora non si abbatta il capo, vanno riconsegnati all'ATC, entro la data annualmente comunicata nell'Allegato. La mancata riconsegna è sanzionata come previsto dalla normativa vigente.

3.5. Unitamente all'autorizzazione alla caccia di selezione viene consegnata, se richiesta dal cacciatore, copia di una cartina rappresentante il distretto/zona in cui il cacciatore è autorizzato all'abbattimento del capo assegnatogli, nonché un blocchetto di tagliandi di uscita (art. 6.1.).

Art. 4. Modalità di assegnazione del piano

4.1. La caccia di selezione è organizzata assegnando nominativamente ai cacciatori ammessi al prelievo selettivo uno o più capi da prelevare in uno specifico distretto/zona. Il distretto rappresenta l'unità di gestione, ovvero il territorio in cui la Regione approva il piano; la zona è un settore interno al distretto ed è identificata dal Comune di maggiore appartenenza e/o da un numero (es. zona Pareto 1). Ai fini di una equa distribuzione della pressione venatoria sul territorio del distretto il numero di cacciatori per zona sarà insindacabilmente stabilito dall'ATC. Il confine delle zone è rappresentato su specifica cartografia; il cacciatore non può esercitare la caccia di selezione al di fuori dei confini della zona assegnata.

4.2. I caprioli sono assegnati secondo le classi previste nel piano di prelievo approvato dalla Regione o le sottoclassi indicate nelle linee guida regionali (es: yearling) così come previsto annualmente nell'Allegato.

4.3. L'assegnazione dei capi è effettuata dall'ATC sulla base dei criteri descritti nell'Allegato ed entro la data stabilita ogni anno. I capi eventualmente rimanenti dopo l'iniziale assegnazione possono essere assegnati secondo le modalità previste annualmente nell'Allegato.

4.4. Nell'ambito del calendario complessivo, compreso nell'arco temporale massimo previsto dalla normativa vigente e reso noto ogni anno nell'Allegato, possono essere previsti più periodi di prelievo nei quali autorizzare il cacciatore all'abbattimento. In questo caso, il cacciatore che non ha effettuato il prelievo del capo entro la fine del periodo assegnato perde il diritto all'abbattimento e deve restituire il contrassegno e la scheda autorizzativa. I capi non abbattuti saranno oggetto di ulteriore assegnazione secondo le modalità stabilite annualmente.

Art. 5. Modalità e mezzi di caccia

5.1. Il prelievo selettivo in periodo estivo (giugno-settembre) può essere esercitato esclusivamente da appostamento temporaneo che dovrà essere raggiunto con la carabina scarica e chiusa nella custodia oppure da altana allo scopo predisposta. Come stabilito dalle norme vigenti, tali strutture non sono considerate appostamenti fissi ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92. In ogni caso, l'appostamento utilizzato deve consentire di effettuare il tiro in condizioni di massima sicurezza, ovvero soltanto quando è presente un ostacolo fisico (terreno, scarpata, riva di bosco, ecc.) dietro l'animale da abbattere e quindi vi sia la certezza che il proiettile impatti al suolo o contro una barriera in grado di interromperne la traiettoria.

5.2. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizione tale da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l'arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento.

5.3. Il prelievo selettivo in altro periodo (autunnale o invernale) può essere esercitato anche in forma vagante.

5.4. Per l'attuazione del piano di prelievo la caccia può essere esercitata esclusivamente nel periodo assegnato e per il numero massimo di giornate alla settimana indicato annualmente nell'Allegato.

5.5. Gli abbattimenti devono essere effettuati con fucili con canna ad anima rigata muniti di cannocchiale e di calibro non inferiore a 6 mm.

5.6. Nella pratica della caccia di selezione non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia (cfr. successivo art. 6.2.).

5.7 Durante l'esercizio della caccia di selezione il cacciatore deve indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

Art. 6. Adempimenti

6.1. Il cacciatore deve indicare preventivamente la giornata di caccia, oltre che sul tesserino regionale, anche negli spazi posti sulla parte retrostante la cartolina autorizzativa e deve provvedere, prima dell'uscita di caccia, ad imbucare nelle cassette predisposte l'apposito tagliando, debitamente compilato. Il tagliando deve essere obbligatoriamente imbucato nella/e cassetta/e relativa/e alla zona di assegnazione del capo. L'elenco e l'ubicazione delle cassette di ogni singola zona saranno forniti all'atto del ritiro della cartolina autorizzativa e del contrassegno.

6.2. Dopo ogni sparo il cacciatore ha l'obbligo di verificare attentamente l'esito del tiro anche quando l'animale non appaia palesemente ferito. In caso di eventuale ferimento, il cacciatore, prima di ricercare scrupolosamente l'animale, deve segnalare il fatto all'ATC e contattare, se disponibile, un recuperatore con cane da traccia autorizzato ai sensi della normativa vigente. Qualora la ricerca dovesse essere infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto tempestivamente.

6.3. Subito dopo l'abbattimento, oltre a segnare il capo sul tesserino venatorio regionale, il cacciatore deve apporre al garretto dell'animale il contrassegno rimuovendo o cancellando dallo stesso, in funzione del tipo di contrassegno, le tacche relative alla data di abbattimento e deve indicare luogo e ora di abbattimento sul retro della cartolina autorizzativa. La corretta apposizione del contrassegno e marcatura dell'abbattimento attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di esse il detentore di un capo è perseguito a termini di legge.

6.4. Il giorno stesso dell'abbattimento o, previo avviso all'ATC, dell'avvenuto recupero il capo deve essere presentato, completamente eviscerato, al centro di controllo riconsegnando la cartolina autorizzativa compilata in ogni sua parte. Al centro di controllo (l'indirizzo e gli orari saranno comunicati al momento del ritiro dell'autorizzazione) viene redatta, a cura del tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore interessato e rilasciatagli in copia, costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale. Alla copia originale il tecnico incaricato allega la parte terminale del contrassegno e la scheda autorizzativa consegnatagli dal cacciatore.

6.5. I trofei devono essere tenuti a disposizione dell'ATC per due anni successivi all'abbattimento ai fini di un'eventuale esposizione degli stessi e/o per motivi di studio e valutativi. L'ATC si rende comunque disponibile a ritirare i trofei di quanti intendano disfarsene e a conservarli per eventuali fini didattici.

6.6. Tutti i cacciatori di selezione sono invitati a collaborare con il personale tecnico dell'ATC in caso di richiesta di prelievo di organi o parti di essi sugli animali abbattuti.

Art. 7. Capi sanitari e non conformi

7.1. La caccia deve essere prioritariamente indirizzata nei confronti di soggetti traumatizzati o feriti, in condizione patologica o defedati ("sanitari"), qualunque sia la classe d'età e il sesso, purché della specie assegnata. È considerato "tiro sanitario" l'abbattimento di un capo che presenti una delle seguenti caratteristiche:

- segni di malattia, con lesioni o malformazioni (escluse le ferite di giornata), denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo al Centro di controllo e di cui il tecnico addetto al controllo accerti l'esistenza e la rilevabilità a distanza;
- peso inferiore del 35% rispetto alla media degli ultimi cinque anni per ciascuna classe e sesso;
- maschio con palco ancora in velluto in periodo estivo (ad eccezione della classe yearling fino al 15 luglio).

7.2. Nel caso di abbattimento "sanitario", al cacciatore vengono attribuiti 10 punti nella graduatoria per le assegnazioni dell'anno successivo.

7.3. Invece, nel caso in cui la competente Autorità Sanitaria dovesse decretare, con le dovute motivazioni, la distruzione della carcassa del capo abbattuto si procederà immediatamente ad una nuova assegnazione per il cacciatore e non saranno attribuiti punti per la stagione successiva.

7.4. È definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione. L'abbattimento non conforme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e l'esclusione da ulteriori assegnazioni nella stagione in corso.

7.5. Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni sulla non-conformità del capo devono essere segnalate immediatamente al tecnico addetto al centro e, per iscritto, al Presidente dell'ATC o CA entro 3 giorni. Ai fini del ricorso il cacciatore dovrà conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una Commissione composta da un rappresentante dell'ATC o del CA, da un rappresentante della Provincia competente per territorio e da un rappresentante della Regione; l'esito sarà comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta.

Art. 8. Corsi di abilitazione

8.1. L'ATC promuove ed organizza, qualora esistano le opportune condizioni, uno specifico corso di abilitazione alla caccia di selezione ai sensi della normativa vigente.

8.2. I partecipanti dovranno versare una quota di ammissione al corso, stabilita annualmente dall'ATC, e per ottenere l'attestato di abilitazione e quindi essere iscritti al registro di caccia di selezione dell'ATC dovranno sostenere con esito positivo le prove d'esame conclusive.

Art. 9. Sanzioni e norme finali

9.1. Ogni infrazione al presente Regolamento e al relativo Allegato che ogni anno ne fa parte integrante e sostanziale è sanzionata in base alle disposizioni contenute nel Calendario venatorio regionale.

9.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni delle vigenti Linee guida regionali in materia.